



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Regioni Lazio e Toscana**

**LE FIGURE PROFESSIONALI DEL COMPARTO
ALL'INTERNO DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO
DELLA SICUREZZA: RUOLO E INTERPRETAZIONI
GIURIDICHE (D.LGS 81/08)**

Gli Attori della Prevenzione

Pietro Pandolfi

**TESTO UNICO:
D.Lgs. 09 Aprile 2008
n. 81**

Con il D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 108/L della Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/4/2008, è stato varato il Testo Unico 2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il Testo Unico è costituito da 306 articoli - a fronte di più di un migliaio di articoli che vengono abrogati (D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., D.P.R. n. 547/1955, D.P.R. n. 303/1956, D.P.R. n. 164/1956, D. Lgs. n. 494/1996, D. Lgs. n. 493/1996, D.P.R. 222/06, ecc.) - e da 51 Allegati, nei quali è stata inserita la gran parte delle disposizioni tecniche già preesistenti ed abrogate con lo stesso.

Tra le principali novità si segnalano brevemente:

- l'estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi;
- la previsione (art. 26) della nullità del contratto di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza;

- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze dei lavoratori in azienda (RLS, RLST);
- la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza (ASL, U.P.L. ecc..);
- l'eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali (es. non è più necessaria la comunicazione del nominativo del RSPP, viene uniformata la cartella sanitaria del lavoratore predisposta dal Medico Competente);
- la revisione del sistema sanzionatorio e delle sanzioni (quest'ultime inasprite).

Dette novità sono entrate in vigore il 15 maggio 2008 ad esclusione della predisposizione del documento di valutazione dei rischi.

I nuovi adempimenti, rispetto a quelli già previsti dal D.Lgs 626/1994, come la redazione del documento di valutazione dei rischi, ecc., hanno acquistato efficacia il gennaio 2009.

Il nuovo D.Lgs 81/08 pone l'accento nell'obbligo formativo sui concetti di **rischio e danno** derivanti dall'attività lavorativa e di organizzazione della prevenzione aziendale, indicando i diritti e i doveri dei soggetti coinvolti: **datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP, organi di vigilanza, controllo e assistenza.**

Per i lavoratori, la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico, devono avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE




Importanti le novità introdotte dal nuovo decreto:

- obbligatorietà della verifica del livello di apprendimento per gli RLS;
- aggiornamento periodico della formazione disciplinato dai contratti collettivi;
- non meno di 4 ore per le imprese che occupano tra i 15 e i 50 lavoratori e non meno di 8 ore per le imprese con più di 50 dipendenti;
- registrazione, nel libretto formativo del cittadino, delle competenze acquisite a seguito dell'attività di formazione/addestramento.


Viene, inoltre, ad assumere un ruolo di particolare rilevanza il Dirigente ed il Preposto (ove il datore di lavoro può delegare dei compiti e adempimenti ascritti a se stesso in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ad eccezione di quelli previsti nell'art. 17 del decreto stesso) per i quali è prevista una formazione specifica e periodicamente aggiornata, circa gli obblighi, le funzioni, la definizione e individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Obblighi indelegabili art.17 D.Lgs 81/2008

- valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute ed elaborazione di un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi (DVR)
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione



Che cosa significa obblighi
indelegabili ?



Che ne risponde
personalmente il
datore di lavoro.



DELEGA DI FUNZIONI (ART. 16)

- Limitata validità (art. 17)
- Scritta con data certa
- Idoneità delegato
- Trasferimento poteri necessari
- Autonomia
- Accettata
- Pubblicizzata
- Nessun riferimento a dimensione impresa

DELEGA DI FUNZIONI: EFFETTI

- Se validamente conferita trasferisce la responsabilità
- Lascia **intatta** la responsabilità dell' originario obbligato in caso di omessa vigilanza sull' operato del delegato
- Specifica le modalità di esercizio di tale controllo (art. 30 comma 4)
- In assenza di una predeterminazione delle funzioni dei diversi ruoli aziendali ed in assenza di formale delega delle stesse, la responsabilità resta in capo al garante originario.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART. 31/D.LGS 81/2008)

Insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda, dedicati all'attuazione dei miglioramenti in ambito di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

(ART. 2 LETT.RE F,L ED ART. 31 E 32)

- Capacità professionali
- Coordinare S.P.P. (insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi finalizzati all' attività di prevenzione e protezione dai rischi)
- Interno
- Esterno
- Non esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità in materia
- Non ha obblighi sanzionati

E' comunque da considerare la rilevanza della Responsabilità Professionale dei consulenti, che può avere conseguenze di natura civile e penale nel caso derivassero danni da condotte scorrette (imprudenza, imperizia, negligenza)



IL RSPP HA COMPITI DI:

- Individuazione fattori di rischio
- Individuazione misure di sicurezza e salubrità
- Valutazione dei rischi
- Proporre programmi di formazione/informazione dei lavoratori
- Elaborazione di procedure di sicurezza
- Partecipazione alla riunione periodica

ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART. 2 LETT.RE G),L) ED ART. 31 E 32)

- Capacità professionali e requisiti professionali
- In numero sufficiente
- Interno
- Esterno
- Non ha obblighi sanzionati

D.Lgs. 23 giugno 2003 n. 195

Individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1 marzo 2002, n. 39.

L'art. 32 D.Lgs. 81/08 (Capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative) **prevede per gli ASPP e RSPP**

- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
- possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
- coloro che pur non in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi
- possesso di laurea come descritto nel comma 5


Inoltre:

per RSPP

-attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica e da stress-correlato (art. 28), di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali

per ASPP e RSPP

- frequenza di corsi di aggiornamento quinquennali



R.L.S.
D.Lgs. 81/08 art. 47

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

“... persona, ovvero persone, eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della sicurezza e della salute durante il lavoro
...”

NON E' UNA NOVITÀ

Figura già' delineata dall'art. 9 della legge 300/70

- **era una facoltà**
- **coincideva con ruolo sindacale**
- **non era molto utilizzata**

AZIENDE CON PIÙ DI 15 ADDETTI

ART.47 COMMA 4

- “Eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda...
- ...In assenza è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno”

ATTRIBUZIONI DEL RLS

ART.50

- accesso ai luoghi di lavoro
- consultazione preventiva
- informazione e formazione
- promozione di misure di prevenzione
- richiesta di interventi delle autorità

- consultato preventivamente per la valutazione dei rischi
- consultato per la designazione degli addetti alla gestione delle emergenze
- consultato per l'organizzazione della formazione dei lavoratori e degli addetti alle emergenze
- consultato per la designazione del RSPP
- partecipa alla riunione periodica
- formula osservazioni in occasione di visite ispettive o indagini ambientali

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)

- Il datore di lavoro deve assicurare al R.L.S. una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza (art. 37 comma 12 Dlgs 81/2008)
- La durata dei corsi di formazione è pari a 32 ore, con aggiornamenti periodici (art. 37 comma 11 Dlgs 81/2008).

R.L.S. territoriale o di comparto art. 48 DLgs 81/2008

- Assume le competenze del R.L.S. laddove non sia stato eletto o designato
- Accede ai luoghi di lavoro con termine di preavviso ad eccezione in caso di infortunio grave
- Deve essere sottoposto a formazione con corso di 64 ore con aggiornamento annuale di 8 ore
- E' incompatibile con l'esercizio di altre funzioni operative

Il Datore di Lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (art.18 comma 1 lettera b)

Il Datore di Lavoro..... adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato, secondo le disposizioni dell'art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

(art. 18 comma 1 lettera f)

L'addetto alla Prevenzione incendi ed evacuazione deve

- Conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi e le procedure di prevenzione incendi, estintori, idranti , uscite di emergenza, porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e di evacuazione ecc.
- Aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti
- Aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di sicurezza e di emergenza



Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

- Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori incaricati alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, ricevano una adeguata formazione (art. 37 comma 9 D.Lgs. 81/2008 e art. 7 D.M. 10/03/1998).
- La durata e i contenuti dei corsi di formazione sono correlati alla tipologia delle attività ed al livello del rischio di incendio delle stesse (allegato IX al D.M. 10/0/1998).

- Attività a rischio di incendio **basso**: durata del corso di formazione **4 ore**
- Attività a rischio di incendio **medio**: durata del corso di formazione **8 ore**
- Attività a rischio di incendio **alto**: durata del corso di formazione **16 ore**. I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, oltre a frequentare il suddetto corso di formazione, **devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco.**

L'addetto al pronto soccorso deve



- Mantenere in efficienza il presidio medico aziendale (cassetta del pronto soccorso)
- Aggiornare i numeri telefonici dei principali presidi sanitari della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più vicini
- Intervenire in caso di infortunio secondo le procedure aziendali onde evitare che all'infortunato siano portate azioni non corrette

Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico.

Nelle piccole imprese questi compiti possono essere svolti da una sola persona, anche dallo stesso imprenditore



Addetti al pronto soccorso

- Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori incaricati dei compiti di pronto soccorso ricevano una adeguata formazione (art. 37 comma 9 D.Lgs. 81/2008 e D.M. n° 388/2003).
- La formazione degli addetti al pronto soccorso è svolta da personale medico attraverso dei corsi di istruzione teorica e pratica con contenuti e durata stabiliti dagli allegati 3, 4 e 5 del D.M. 388/2003 in funzione del gruppo di appartenenza dell'azienda o unità produttiva (gruppo A n° 16 ore, gruppi B e C n° 12 ore). Sono comunque validi i corsi di formazione ultimati entro il 3.8.2004 (6 mesi dopo la pubblicazione sulla G.U. del D.M. 388/2003 avvenuta il 3.2.2004)
- La formazione andrà ripetuta con cadenza **ALMENO** triennale.

Il Dirigente e la Sicurezza del Lavoro:

Individuazione e Compiti

Il DIRIGENTE è definito dal D.Lgs. n. 81/2008 come
“garante organizzativo” della sicurezza e igiene del
lavoro:

art. 2 c. 1 lett. d D.Lgs. 81/2008 definisce «dirigente»:
“**persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.**

La definizione legale non prevede alcun livello contrattuale predefinito, dunque anche un quadro intermedio può essere qualificato normativamente come dirigente ai fini dell'attuazione dei compiti organizzativi e di vigilanza previsti dal Testo Unico di sicurezza del lavoro, ne prevede la disponibilità di un potere di spesa, e nel caso in cui questo manchi, i suoi obblighi dirigenziali saranno obblighi gestionali organizzativi e di riferire a chi possiede il potere di spesa le necessità prevenzionistiche emergenti.

La Cassazione ha efficacemente sottolineato che “**la veste di dirigente** [la fattispecie riguardava un imputato, direttore dello stabilimento in cui avvenivano le lavorazioni pericolose, cui è stato mosso l'addebito di aver consentito che i lavoratori accedessero usualmente all'interno della catena di lavorazione per consentirne il funzionamento; e di non aver adottato misure tecniche volte ad evitare che gli organi delle macchine in lavorazione fossero protetti, segregati oppure provvisti di dispositivi di sicurezza, il che causava una lesione personale ad un'operaio] **non comporta necessariamente poteri di spesa; e fonda** autonomamente la veste di garante per la sicurezza nell'ambito della **sfera di responsabilità gestionale attribuita allo stesso dirigente.**

Tale ruolo è indipendente dalla delega, istituto che trova applicazione quando il datore di lavoro trasferisce su altro soggetto, in tutto o in parte, doveri e poteri (anche di spesa) che gli sono propri”
[Cassazione Penale, Sez. 4, 12 novembre 2008, n. 42136].

La definizione del Testo Unico ex art. 2 di dirigente “fotografa la posizione dei diversi soggetti aziendali” e pone l’accento “sulla natura dell’incarico conferito”, in linea con la conclusione alla quale da tempo era arrivata la giurisprudenza, secondo la quale **“tali qualità [di dirigente] discendono dalla loro posizione assunta all’interno delle singole aziende o enti”** (Cass. Pen. , sez. III, sentenza n. 14017 del 15/04/05)”, ovvero può essere individuata facendo riferimento tanto all'organigramma funzionale aziendale quanto alle reali mansioni **di fatto** esercitate.

La Cassazione [Cassazione penale, Sez. IV- Sentenza n. 11351 del 31 marzo 2006 (u.p. 20 aprile 2005) - Pres. D'Urso - Est. Battisti – P.M. (Conf.) Salzano - Ric. Stasi e altro] è esplicita: *«la stessa formulazione della norma (...) consente di ritenere che il legislatore abbia voluto rendere i dirigenti e i preposti destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, prescindendo dalla eventuale delega [o da altri tipi di esplicito incarico antinfortunistico]» e «può far ritenere che per questi due ultimi soggetti sia stata prevista una investitura originaria e non derivata dei doveri di sicurezza».*

ART.18 D.LGS. N. 81/2008: ANALISI DEI COMPITI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI

L'articolo 18 è in toto obbligatorio per il datore di lavoro, mentre nei confronti del dirigente si modella sulle effettive competenze e attribuzioni, ovvero il dirigente è obbligato ad adempiere solo a quelle prescrizioni che riguardano la sua effettiva funzione in azienda, mentre per le altre che non riguardano i suoi compiti aziendali ne risponde solo se **specificamente delegato**.

PREPOSTO

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

La Suprema Corte di Cassazione, sezione IV penale, con la Sentenza 14 gennaio 2010 n. 1502 chiarisce che "il preposto è una delle tre figure cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, nell'ambito dell'impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente previste. Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l'inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo".

Si evidenzia che l'articolo 299 del D.Lgs. n. 81/2008 (Esercizio di fatto di poteri direttivi) prevede che "le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) [datore di lavoro], d) [dirigente] ed e) [preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti"; il che significa che la posizione di preposto prescinde da decisioni soggettive del datore di lavoro o dell'interessato, ma emerge come diretta conseguenza dell'esercizio di poteri di controllo e vigilanza durante l'ordinaria attività lavorativa.

GLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA

ART 13 D.LGS 81/2008

- Le aziende **Unità Sanitarie Locali (AUSL)** competenti per territorio e, per quanto di specifica competenza
- Il **Corpo nazionale dei vigili del fuoco (VVF)**
- Il **Ministero dello sviluppo economico** per il settore minerario, industrie estrattive ,acque minerali e termali

- **l'Ispettorato provinciale del lavoro DPL** (previa informazione al Servizio di prevenzione e sicurezza del Dipartimento di prevenzione delle USL competenti per territorio e secondo programmi concordati periodicamente per evitare sovrapposizione di interventi)

Vigili del Fuoco

Comando Provinciale

Esame preventivo dei progetti di nuovi impianti, edifici, modifiche di quelli esistenti, soggetti alle norme di prevenzione incendi e visite di collaudo prima dell'inizio della messa in esercizio ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (L. 26 luglio, n. 966);

visite di controllo periodiche a seconda delle attività esercitate (D.M. 27 settembre 1965, n. 1973 – D.M. 16 febbraio 1982 – D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 – L. 7 dicembre 1984, n. 818);

l'attività di assistenza in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (ai sensi dell'art. 46 comma 5 del D.Lgs. n. 81/08, tramite nuclei specialistici istituiti presso ogni direzione regionale) effettuando corsi di informazione e formazione, rendendo disponibili linee guida, norme tecniche, ecc. e dando delucidazioni sugli adempimenti richiesti dalla normativa vigente).

Servizio di ispezione del lavoro (ex Ispettorato del lavoro ora DPL)

- Controllo sulla regolarità dei rapporti di lavoro, lavoratrici madri, apprendisti, fanciulli e minori
- Verifica registri detenzione sostanze radioattive naturali o artificiali
- Abilitazione alla conduzione di generatori di calore
- Collaudo e controlli periodici ascensori e montacarichi industriali
- Controllo assunzione invalidi, compatibilità in rapporto all'handicap
- Vigilanza Art. 23 c.2 626/94 previo avviso ASL (in accordo con le USL) di attività comportanti rischi particolarmente elevati: attività edili o di genio civile, lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi, lavori mediante cassoni in aria compressa, e lavori subacquei (art. 23, c. 2 del D.Lgs. n. 626/94 e D.M. n. 412/97).

ALTRI ENTI DI CONTROLLO

CAMERA DI COMMERCIO

Accertamento requisiti Tecnico professionali per imprese artigiane - abilitate all'esercizio dell'attività di impiantistica come previsto prima dall'art. 1, c. 1, della L. 46/90 e successivamente dall'art. 1, c. 2, del D.M. 37/08 – e le relative procedure di controllo e applicazione di sanzioni e sospensione

ALTRI ENTI DI CONTROLLO

I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali D.P.R. 1124/65

ALTRI ENTI DI CONTROLLO

CARABINIERI

- Quali forze di pubblica sicurezza vengono a conoscenza di ogni fatto delittuoso e pertanto mettono al corrente l'organo di vigilanza per gli adempimenti del caso.
- Intervengono in proprio con nuclei appositi es. controlli nei cantieri edili non solo per la sicurezza ma anche per alimenti (NAS) o l'ecologia (NOE)
- Collaborano con l'organo di vigilanza in casi gravi.

DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI LAVORO PREVISTA DAL D.LGS. 758/94

In caso di riscontro di una contravvenzione l'organo di vigilanza impartisce al contravventore una prescrizione con:

- termine per la regolarizzazione (prorogabile a richiesta motivata)
- imposizione di specifiche misure per far cessare il pericolo

CONTRAVVENZIONI

**Violazioni di norme speciali in materia di igiene
e sicurezza nei luoghi di lavoro**

L'Organo di vigilanza

comunica al PM la notizia di reato che viene iscritta nel registro ma “congelata” (sospensione del procedimento)

comunica la prescrizione al rappresentante legale dell'impresa, entro 60 giorni verifica l'ottemperanza

DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI LAVORO PREVISTA DAL D.LGS. 758/94

In caso di ottemperanza:

il contravventore viene ammesso al pagamento in via amministrativa, entro 30 giorni, di una somma pari a 1/4 del massimo dell'ammenda stabilita per quella contravvenzione;
se il pagamento avviene nei tempi dovuti il reato si estingue

In caso di non ottemperanza:

l'organo di vigilanza ne informa il PM e l'azione penale riprende

PROCEDURA 758

Verbale di Prescrizione:
indicazione delle misure da attuare con relativi tempi massimi di adempimento



DISPOSIZIONE

(ART. 10 DPR 520/55 E ART. 66 DPR 303/56)

Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sono esecutive.

Contro le disposizioni è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione delle disposizioni stesse.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato. (art. 21 L.833/78)

PROCEDURA DISPOSIZIONE

Verbale di Disposizione:
indicazione delle misure da attuare con relativi tempi massimi di adempimento



Avverso la disposizione è ammesso ricorso (oggi alla Regione)

DIFFIDA

DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n.758
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro

Art. 11. 1. Le inosservanze delle disposizioni
legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio
delle loro funzioni sono punite con la sanzione
amministrativa da euro 103 a euro 516 quando per tali
inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre
leggi.

Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124

"Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30"

Art. 13. *Diffida*

In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa

Grazie per
l'attenzione !

